

Istituto paritario – assenteismo diffuso degli alunni – docenti non abilitati – revoca della parità scolastica – legittimità – sussiste.

Le sistematiche assenze degli alunni alle lezioni e la presenza di personale docente non abilitato giustificano la revoca della parità scolastica e l'ordine di chiusura della scuola.

Difatti per un verso deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca della parità scolastica disposto nei confronti di un istituto paritario caratterizzato da un assenteismo degli allievi particolarmente diffuso, atteso che l'ordinata ed assidua frequenza delle lezioni costituisce, nell'ordinamento proprio delle scuole secondarie, un aspetto essenziale dell'organizzazione scolastica, la cui carenza non può non influire in modo negativo sull'efficienza dell'azione didattica e, quindi, sul livello del profitto degli studenti iscritti (Consiglio Stato , sez. VI, 28 gennaio 2009, n. 486).

Per altro verso la legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica, tra i vari requisiti per il riconoscimento della parità, espressamente indica –art. 1, c. 4 lett. g- la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione.

N. 01092/2010 REG.SEN.

N. 01016/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2006, proposto da:
Istituto Tecnico Commerciale "[omissis]" - [omissis], rappresentato e difeso dall'avv. [omissis];

contro

Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore; Minist. P.I. -Uff.Scolas.Reg.Le Calabria-Direz.Gen.Uff.I°;

nei confronti di

[omissis];

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del ministero della pubblica istruzione n. 16616/P del 31.7.2006, concernente LA REVOCA DELLO STATUS DI SCUOLA PARITARIA DELL'ISTITUT. COMM.LE "[omissis]" DI [omissis], NONCHÈ LA CHIUSURA DELLA STESSA scuola a decorrere dal 1.9.2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2010 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento del 31.7.2006, comunicato il 2.8.2006, il ministero della pubblica istruzione, tenuto conto della circolare n. 31 del 18.3.2003, ha revocato lo status di scuola paritaria dell'istituto tecnico commerciale "[omissis]" di [omissis], ed ha disposto la chiusura della scuola per il combinato disposto degli artt. 354, c.1 e 359, c. 1 del d. lgs. n. 297 del 1994.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la scuola interessata ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione statale, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 648 del 2006, il TAR Calabria ha respinto l'istanza cautelare.

Con ordinanza n. 5851 del 2006, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello avverso la suddetta ordinanza cautelare.

All'udienza pubblica del 15.1.2010 la causa è stata discussa e rinviata all'udienza del 7 maggio 2010 per trattazione congiunta con la connessa causa n.1015 del 2006.

All'udienza del 7 maggio 2010, il processo è passato in decisione.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce difetto di motivazione, considerato anche che nel precedente anno scolastico tutti i 17 allievi della scuola ammessi all'esame di maturità hanno conseguito il diploma.

Il primo motivo è infondato.

Rileva il Collegio che il provvedimento impugnato prende le mosse da una contestazione di irregolarità didattiche e amministrative facente seguito ad una visita ispettiva effettuata dal ministero, in esito alla quale gli ispettori proponevano l'immediata chiusura della scuola.

La scuola interessata, in risposta alle contestazioni comunicate con nota del 3.5.2006, ha presentato le proprie osservazioni.

Nelle premesse, il provvedimento impugnato rileva che la scuola non ha provveduto a rimuovere gli

inconvenienti denunciati, manifestando con l'atto contro deduttivo la pervicace volontà di rimanere nella situazione di illegittimità denunciata.

Il provvedimento, nella parte motiva, evidenzia ben 11 violazioni di norme da parte della scuola interessata, e motiva l'irrogazione della sanzione con la considerazione che le violazioni di legge sono continue e sistematiche, per cui l'istituto scolastico si configura come "scuola meramente virtuale, senza alunni frequentanti e priva dei più elementari requisiti di funzionamento, dal personale alla struttura ed alle norme di sicurezza".

Rileva il Collegio che tra le contestazioni mosse alla scuola viene per prima evidenziata, nelle premesse dell'atto sanzionatorio, quella riferita alla quasi totale assenza degli allievi alle lezioni.

Sul punto si è già pronunciata, con condivisibile decisione, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ritenendo "legittimo il provvedimento di revoca della parità scolastica disposto nei confronti di un istituto paritario caratterizzato da un assenteismo degli allievi particolarmente diffuso, atteso che l'ordinata ed assidua frequenza delle lezioni costituisce, nell'ordinamento proprio delle scuole secondarie, un aspetto essenziale dell'organizzazione scolastica, la cui carenza non può non influire in modo negativo sull'efficienza dell'azione didattica e, quindi, sul livello del profitto degli studenti iscritti." (Consiglio Stato, sez. VI, 28 gennaio 2009, n. 486).

Va inoltre evidenziata la violazione dell'art. 4, c. 5 della legge n. 62 del 2000, in quanto 4 docenti, sui 14 in servizio, non sono muniti del prescritto titolo di abilitazione.

Sul punto deve essere ricordato che la citata legge sulla parità scolastica, tra i vari requisiti per il riconoscimento della parità, espressamente indica -art. 1, c. 4 lett. g- la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione.

Il provvedimento impugnato, quindi, deve ritenersi sufficientemente motivato, in quanto le sistematiche assenze degli alunni alle lezioni e la presenza di personale docente non abilitato giustificano la revoca della parità scolastica e l'ordine di chiusura della scuola.

Con il secondo e con il terzo motivo, la ricorrente deduce eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, in quanto già nel precedente anno scolastico il ministero aveva tentato di chiudere la scuola, con provvedimento poi sospeso dal TAR, laddove i risultati conseguiti dagli allievi -17 esami di maturità superati- dimostrerebbero che la scuola non è meramente virtuale; l'atto impugnato, quindi, sarebbe in contraddizione con l'esito degli esami statali di maturità.

I motivi secondo e terzo sono infondati.

Non rilevano nel presente giudizio le vicende del pregresso anno scolastico, sulle quali questo TAR si è separatamente pronunciato solo in sede cautelare ed è tuttora pendente il giudizio definitivo, né i risultati conseguiti dagli allievi nel precedente anno.

Ciò che è decisivo è l'accertamento della gravità delle violazioni, riferite all'anno scolastico 2006-2007, che il ministero ha ritenuto, legittimamente per le ragioni già esposte, tali da giustificare la revoca della parificazione e la chiusura della scuola.

Con il quarto ed ultimo motivo, si censura il provvedimento per eccesso di potere e violazione della circolare ministeriale n. 31 del 2003.

Secondo la ricorrente, sono state violate le regole sul contraddittorio e si è decisa la sanzione senza dare all'interessata la possibilità di rimuovere gli ostacoli al mantenimento della parità.

Anche l'ultimo motivo non è fondato.

Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato, tanto che con lettera del 1 giugno 2006 l'istituto scolastico ha replicato alle contestazioni ministeriali comunicate con nota del 3 maggio 2006, senza

peraltro impegnarsi a rimuovere tutte le disfunzioni didattiche segnalate.

Quanto al mancato invito a mettersi in regola, che secondo la ricorrente avrebbe dovuto precedere, a pena di illegittimità, l'emanazione del provvedimento di revoca della parità, deve richiamarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione di cui alla circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003, secondo la quale, in caso di accertamento negativo di uno o più requisiti per la parità scolastica, il dirigente dell'Ufficio scolastico indica gli interventi idonei al tempestivo ripristino dei requisiti mancanti, assegnando un congruo termine, è dettata per le violazioni sanabili, ma non è applicabile per irregolarità quali l'assenza o carenza di iscritti o la scarsa frequenza degli allievi (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 05 febbraio 2008 , n. 356).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, per l'infondatezza di tutti i motivi dedotti.

Le spese di giudizio devono essere eccezionalmente compensate tra le parti, considerata la grave situazione della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Anna Maria Verlengia, Primo Referendario

Antonio Andolfi, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2010